

CAPITOLO SECONDO

...L'ATTIVITA' DI VIGILANZA....

- CONTESTAZIONE E NOTIFICA

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non ci sono impedimenti di fatto, il verbale va contestato sul posto al trasgressore; se, quest'ultimo, si rifiuta di firmare per ricevuta, il verbale potrà essere comunque contestato apponendo al posto della firma del contravventore la dicitura "si rifiuta di firmare" e se il contravventore non vorrà ritirare la copia del verbale non firmato, ai fini della validità della contestazione, bisognerà scrivere sul verbale "si rifiuta sia di firmare e sia di ritirare copia". *Si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.*

NOTIFICAZIONE O CONTESTAZIONE DIFFERITA

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 gg. e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

ATTENZIONE !

- Il verbale non deve presentare cancellazioni, abrasioni e qualunque forma di correzione; in caso di errori conviene ricompilarlo nuovamente.
- In nessun caso possono essere ricompilati verbali che sono già stati notificati al contravventore: se gli agenti si accorgono di aver commesso un errore dopo averlo notificato, è necessario che essi lo segnalino al Coordinatore provinciale della vigilanza con una comunicazione accompagnatoria al verbale.

ITER PROCEDURALE ED AMMINISTRATIVO DI UN VERBALE

Le copie del verbale vanno poi fatte pervenire al Coordinatore provinciale della vigilanza nel più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre una settimana dal momento in cui esso è stato elevato.

La consegna deve essere effettuata, anche a mezzo lettera raccomandata, direttamente al Coordinatore che provvederà, poi, a consegnarli all'ufficio competente dell'Amministrazione Provinciale.

Ricordando la responsabilità anche penale a cui vanno incontro gli agenti, è fondamentale rispettare la suddetta procedura al fine di evitare lo smarrimento dei verbali.

- CONFISCA E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Il sequestro si concretizza in via primaria con la redazione del verbale.

Il soggetto passivo ha cognizione del sequestro a tutti gli effetti con la notifica del verbale.

I singoli materiali vengono poi apposti come ulteriore prassi per:

- notificare a i terzi ignari il vincolo del sequestro;
- impedire in alcuni casi l'uso materiale del bene e/o conservare intatto il bene nella sua struttura / natura individuata all'atto del sequestro per fini istruttori.

SEQUESTRO E CONFISCA

L'atto di sottrarre al legittimo proprietario e prendere in consegna, per custodirle, le cose che sono servite a commettere una violazione amministrativa o penale viene definito "sequestro".

SEQUESTRO è l'atto con cui la cosa che è servita per commettere l'infrazione, o che costituisce il frutto dell'infrazione (vedi art. 13 L. 689/1981) viene acquisita dall'autorità competente agli atti del procedimento.

Esso può sfociare nella restituzione al legittimo proprietario o tramutarsi in "confisca".

CONFISCA è una sanzione irrogata dall'autorità competente (amministrativa o giudiziaria) con cui la cosa che è servita per commettere l'infrazione, o che ne costituisce il frutto viene acquisita all'erario. Essa è definita "sanzione accessoria" perché si aggiunge alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Capitolo II – L'attività di vigilanza

CONFISCA AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA

Nella legge sulla pesca

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604

Approvazione del testo unico sulle leggi della pesca

38. Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e previste dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi o a concessioni di pesca essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto. (1). Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso; essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (2).

Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica viene confiscato anche il battello (1). Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati o ridotti; se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. In caso di recidiva tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

OBBLIGO DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

R.D. 22 novembre 1914, n. 1486

Regolamento per la pesca fluviale e lacuale

3.5 gli apparecchi fissi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire a presente regolamento e agli artt. 7,8, 9 e 10 saranno rimossi e sequestrati. Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti ma quando possono essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le stesse occorrenze, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure e le distanze previste dal regolamento stesso e non verranno restituiti né alcuna guisa venduti senza l'esecuzione di tali provvedimenti. Gli altri provvedimenti, su richiesta dell'interessato, potranno essere restituiti, trascorso il periodo del divieto.

OBBLIGO DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Il codice della pesca nelle acque interne

R.D. 8 OTTOBRE 1931, n. 1604

Approvazione del Testo Unico sulle leggi della pesca

L'art. 38 del T.U. della legge sulla pesca stabilisce che le infrazioni agli artt. n. 4 (inosservanza dei regolamenti di pesca nelle acque private e in concessione), n. 5 (catture di pesce novello o sotto cattura) e n.6 (pesci catturati con corrente elettrica, veleni ed esplosivi) oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali .. si fa luogo alla confisca dei pesci salvo che quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi o a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto.

Sempre che l'art. 38 in parola stabilisca che le reti e gli attrezzi (canne comprese quindi) che sono servite a commettere l'infrazione sono soggette a sequestro per un congruo periodo di tempo che, che in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso , essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (questo è anche il caso del fucile per la pesca subacquea).

COMPETENZE E POTERI DELLE GUARDIE GIURATE PARTICOLARI ITTICHE

- GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 57 c.p.p., ufficiali e agenti di p.g. “... sono Ufficiali di P.G. ... dirigenti, commissari, ... della PS, ... dei CC, della GdF, degli Agenti di custodia, del Cfs, ... e il Sindaco dei comuni ove non vi sia un ufficio della PS o un comando dell'Arma dei CC o della GdF.

Sono Agenti di P.G. ... il personale della PS, ... dei CC, della GdF, degli Agenti di custodia, del Cfs, e nell'ambito del territorio di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di P.G., nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (326).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).

L'art. 57 del nuovo c.p.p., nell'attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria fa salve le leggi speciali: rimane, pertanto, in vigore l'art. 31 del T.U. delle leggi sulla pesca (1604/1931) che recita testualmente: "Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti... **ai fini della sorveglianza sulla pesca**, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria. I predetti agenti, in forza della legge n.689 del 1981, possono procedere all'**accertamento** di quelle **infrazioni costituenti prima reato** oggi trasformati dalla stessa legge in illeciti amministrativi.

Nell'espletamento di tale compito la polizia giudiziaria assume informazioni, **procede ad ispezioni di cose e luoghi**, diversi dalla privata dimora (cioè: cestini o automobili), a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (**art. 13 L. 689/1981**).

Capitolo II – L'attività di vigilanza

...All'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ... quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, **a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora**, previa autorizzazione motivata dal Pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate (**art. 13 L. cit.**).

Tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.) qualora un privato si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

CASS. PEN. SEZ. III N. 1872 DEL 27/09/1991 – PRES. GAMBINO – EST. POSTIGLIONE

«I reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia Giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni, naturalmente la P.G. potrà avvalersi di "persone idonee" nella qualità di "ausiliari" e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G. »

ISPEZIONI E PERQUISIZIONI

Ispezione: Chiedere di visionare gli attrezzi da pesca, i cestini, i contenitori di esche, ecc.

Perquisizione: Controllare d'autorità tutto quanto possa nascondere attrezzi atti a commettere reati o coi quali sono stati commessi reati, oppure illeciti amministrativi, previa autorizzazione motivata del giudice competente.

E' opportuno ricordare che nei pareri espressi in data 11.03.1982 dalla Procura di Salerno e in data 07.10.1988 da quella di Potenza si stabilisce che in caso di **rifiuto di esibizione dei documenti**, si può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine o, se ciò è impossibile, si accompagna la persona presso la stazione dei carabinieri più vicina. Riteniamo che lo stesso comportamento si possa adottare nei confronti di chi si rifiuta di far procedere ad ispezione o a perquisizione per gli accertamenti di legge, quando ricorrano gli estremi di flagranza di reato. (**Sentenza di Cassazione penale, sezione IV, dell'8 ottobre 1969, n. 1758**).

Le guardie giurate, addette alla sorveglianza della pesca, sono considerate..., nell'esercizio delle loro funzioni pubblici ufficiali... sono investiti di tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni di polizia specificati nell'art.219 c.p.p. ed hanno perciò il potere-dovere di ricercare i colpevoli dei reati alla repressione dei quali sono preposti, di assicurare le prove e di adottare anche le necessarie misure cautelative e coercitive richieste dalle circostanze.

Capitolo II – L'attività di vigilanza

E' legittimo l'ordine dato da guardia pesca a persona sorpresa in atteggiamento di pesca abusiva di seguirlo alla più vicina stazione dei carabinieri e l'inosservanza di tale ordine integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 del c.p. (**Sentenza di Cassazione penale 25 ottobre 1954**).

- ILLECITI PENALI E COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI

Ai sensi delle normative vigenti in materia di pesca, gli illeciti penali di competenza delle GGPI (Guardie Giurate Particolari Ittiche) sono:

- pesca con generatore di corrente
- pesca con veleni o sostanze tossiche
- pesca con materiale esplodente.

Il comportamento che gli Agenti debbono osservare in presenza di un illecito penale è il seguente:

- provvedere innanzitutto all'identificazione del contravventore;
- inviare senza ritardo all'autorità giudiziaria notizia del reato. La denuncia può essere sporta o direttamente alla Procura della Repubblica, o presso una stazione dei Carabinieri o un Commissariato di PS.

Naturalmente, in caso di difficoltà gli Agenti possono anche chiedere l'intervento sul posto dei Carabinieri o delle forze di PS. Sono di competenza delle GGP anche i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità ecc., che dovessero essere commessi nei loro confronti durante l'esercizio delle loro funzioni di guardiapescas.

COMPETENZE DELLE G.G.V. FIPSAS NELL'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA ITTICA NELLE ACQUE IN CONCESSIONE

Premettiamo che nelle acque in concessione alla FIPSAS valgono comunque le vigenti norme in materia di pesca, stabilita da: - legge n. 1604 del 1931 - legge n. 1486 del 1914 - legge regionale (eventuale) - regolamento provinciale (eventuale); le GGPI sono pertanto tenute a vigilare sulla loro applicazione così come descritto.

Possono, inoltre, essere applicati regolamenti particolari delle singole acque in concessione, varati dagli organi di gestione delle concessioni, **purché riscontrabili nei regolamenti provinciali di pesca.**

La violazione di tali regolamenti particolari, infatti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto della regolamentazione provinciale e l'introito sarà assegnato a chi esercita le "*funzioni amministrative*" per legge (cioè la Provincia).

- I REGOLAMENTI FIPSAS PER LE ACQUE IN CONCESSIONE

I regolamenti FIPSAS non possono prevaricare la normativa vigente in materia di pesca; essi sono infatti più restrittivi: Per esempio, qualora il regolamento provinciale vieti il bigattino nelle acque da trota, il regolamento FIPSAS non può autorizzarne l'uso.

Altro esempio, se il regolamento provinciale fissa la misura minima della trota in cm. 22, il regolamento FIPSAS non può autorizzare la cattura di esemplari di dimensioni inferiori.

Al contrario, per ragioni di salvaguardia della fauna ittica presente nel fiume, il regolamento FIPSAS può prevedere ulteriori limitazioni, per esempio: sul numero di giornate di pesca e di catture, sulla misura minima della trota, sulle zone di pesca, sui periodi di divieto, sulle attrezzature, e così via.

Queste semplici considerazioni fanno capire che gli agenti, nel corso dell'attività di vigilanza ittica nelle acque di concessione, possono trovarsi di fronte a tipi di infrazioni anche contemporanee:

- infrazioni amministrative alle leggi nazionali o regionali e/o ai regolamenti provinciali (quelli ai regolamenti particolari FIPSAS rientrano tra questi ultimi).

Si ricorda che la normativa penale potrà essere stabilita soltanto con una regolamentazione parlamentare (legge o decreto).